

REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
DI BARBIERE, DI PARRUCCHIERE
PER UOMO E DONNA, DI ESTETISTA
E MESTIERI AFFINI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 01.03.2002

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal _____ al _____

Entrato in vigore il _____

INDICE

Art. 1 - Tipi di attività	pag. 3
A.rt. 2 - Attività in forma ambulante o a domicilio	pag. 3
Art. 3 - Mestieri affini a quelli di barbiere e parrucchiere	pag. 3
A.rt. 4 - Attività di estetista	pag. 5
Art. 5 - Domanda di rilascio dell'autorizzazione	pag. 5
Art. 6 - Rilascio dell'autorizzazione	pag. 6
Art. 7 - Qualificazione professionale	pag. 7
Art. 8 - Requisiti igienico-sanitari degli addetti	pag. 7
Art. 9 - Servizi igienici	pag. 8
Art. 10 - Distanze fra esercizi	pag. 8
Art. 11 - Diniego del rilascio dell'autorizzazione	pag. 8
Art. 12 – Attività volte congiuntamente con quelle commerciali	pag. 9
Art. 13 - Trasferimento di sede	pag. 9
Art. 14 - Sospensione o revoca dell'autorizzazione	pag. 9
Art. 15 – Subingresso	pag. 10
Art. 16 - Orari di apertura e di chiusura	pag. 10
Art. 17 – Sanzioni	pag. 11
Art. 18- Entrata in vigore	pag. 11

ART. 1
TIPI DI ATTIVITA'

- 1- Le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e l'esercizio di casa estetica, di istituti di bellezza e di attività affini comunque denominate, dovunque siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata con legge 23 dicembre 1970, n. 1142, dalla legge Regionale 15 settembre 1989, n.48, dalla legge 4 gennaio 1990,n.1, dalle disposizioni contenute nel vigente regolamento locale d'igiene, dalle disposizioni del presente regolamento, nonché dalle norme del regolamento tipo adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 15.095 del 28:11.1991 e n. 19.064 del 27.2. 1992.
- 2- Le suddette attività possono essere esercitate da imprese individuali e da imprese societarie o di capitali, che rientrino o meno nella legge 8 agosto 1985, n. 443.

ART. 2
ATTIVITA' IN FORMA AMBULANTE O A DOMICILIO

- 1- Non è consentito lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 in forma ambulante, salvo che le stesse siano esercitate a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda, spettacolo o persone ammalate, immobilizzate o handicappate, ovunque esse residenti, da titolari collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa, come previsto dal presente regolamento.
- 2- Tali attività possono essere esercitate anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali adibiti all'esercizio della professione abbiano i requisiti di cui al successivo art. 8.

ART. 3
MESTIERI AFFINI A QUELLI DI BARBIERE E DI PARRUCCHIERA

- 1- Sono considerati mestieri affini a quelli di barbiere e di parrucchiere, le attività riguardanti l'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume che non implicino prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, quali:
 - estetista;
 - truccatore estetista;
 - visagista;
 - depilatore;
 - manicure;
 - massaggiatore facciale;
 - pedicure estetico.
- 2- Il titolare dell'esercizio di barbiere o di parrucchiere per uomo e per donna per esercitare

all'interno del, proprio negozio una o più attività affini, anche svolte da persone qualificate in forma artigiana o da personale dipendente, deve ottenere la specifica autorizzazione per tale attività.

3- Tali attività consistenti in trattamenti a livello cutaneo, possono essere svolte sia manualmente, sia con l'ausilio di apparecchiature elettromeccaniche, mediante l'applicazione di prodotti cosmetici definiti in base alle direttive della Comunità Economica Europea e alla legislazione dello Stato e della Regione. Le apparecchiature elettromeccaniche comprendono:

- a) vaporizzatore/polverizzatore;
- b) disincrostante per pulizia (con intensità non superiore a 4mA (bar);
- c) aspiracomedoni (con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro);
- d) doccia filiforme ed atomizzatore (con pressione non superiore ad 1 atmosfera);
- e) lampade abbronzanti UVA (a bassa ed elevata pressione);
- f) lampade ad infrarossi (IR);
- g) massaggio idrico (con pressione non superiore ad 1 atmosfera);
- h) scaldacera per cerette;
- i) ginnastica passiva;
- l) attrezzature per pedicure e manicure;
- m) trattamenti di calore individuali e parziali (coperta termica);
- n) stimolatore a luce blu per uso estetico (alta frequenza);
- o) ionoforesi estetica (con intensità massima sulla placca di 1Ma (bar) ogni 10 cmq.);
- p) depilatori elettrici;
- q) massaggiatori subacquei;
- r) apparecchi per presso-massaggio (l'uso delle apparecchiature è subordinato a certificazione medica che ne escluda eventuali controindicazioni);
- s) massaggiatori ad aria (con pressione superiore ad 1 atmosfera);
- t) sterilizzatori.

Tutte le apparecchiature devono essere omologate a norma di legge.

4- Sono escluse le apparecchiature rientranti tra quelle utilizzate per i trattamenti considerati dalla lett. c) dell'art. 14 del R.D. 28 settembre 1919, n. 1924.

5-Gli esercizi dotati di apparecchiature elettromedicali (ionoforesi, elettrodiatermocoagulazione, saune, lampade a raggi, ecc.) ai sensi del vigente Regolamento Locale d'Igiene (art. 1.7.13 - punto d), devono inoltrare domanda di autorizzazione sanitaria al Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica, che la rilascia previo accertamento dei requisiti richiesti.

6-E' vietata all'estetista ogni attività sanitaria finalizzata alla prevenzione, cura e riabilitazione. E' vietata altresì ogni forma di pubblicità delle attività di estetista che faccia riferimento a pretese proprietà preventive e riabilitative di carattere sanitario.

ART. 4
ATTIVITA' DI ESTETISTA

- 1- Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di estetista deve essere provvisto di apposita autorizzazione comunale.
- 2- L'autorizzazione per l'attività di estetista deve essere corredata da un atto notorio sostitutivo in cui si dichiarerà che le apparecchiature utilizzate sono conformi alla legge 1/90 e successive modifiche.
- 3- L'autorizzazione è valida per l'intestatario e per i locali in essa indicati.
- 4- L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle attività di barbiere o parrucchiere nella stessa sede purché per ogni specifica attività il titolare sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esista un socio lavorante provvisto della relativa qualificazione professionale.
- 5- I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di barbiere o parrucchiere.
- 6- L'autorizzazione viene concessa previo accertamento del possesso da parte dell'impresa richiedente dei seguenti requisiti:
 - a) iscrizione all'Albo Imprese Artigiane se trattasi di ditta individuale o di impresa societaria, avente i requisiti previsti dalla legge 08.08.1985, n. 443; Iscrizione al Registro Ditte della Camera di Commercio nel caso di società non artigiane;
 - b) qualificazione professionale del titolare o della maggioranza dei soci lavoratori o del direttore dell'azienda, conseguita ai sensi dell'art. 2 della Legge 23.12.1970, n. 1142, dell'art. 4 della L.R. n. 48 del 15.9.1989 e dell'art. 3 della Legge 4.1.1990 n. 1;
 - c) nel caso di società non artigiane deve essere indicata la persona che assume la direzione dell'azienda. Il direttore dovrà essere in possesso della "qualificazione professionale" relativa all'autorizzazione richiesta. I soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale

ART. 5
DOMANDA DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1- Chiunque intenda esercitare, nell'ambito del territorio comunale, una delle attività indicate nel precedente art.1, deve ottenere apposita autorizzazione, valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.
- 2- La domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività va presentata su carta legale al Comune e deve contenere i seguenti requisiti essenziali:
 - a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
 - b) denominazione della ditta che intende esercitare l'attività;
 - c) precisa ubicazione del locale o dei locali ove esercitare l'attività.
- 3- Alla domanda dovranno essere allegati al momento della presentazione i seguenti

documenti:

- a) certificato di residenza;
- b) planimetria dei locali in scala 1/50 dove si intende esercitare l'attività (può essere presentata anche dopo la comunicazione del parere favorevole);
- c) certificazione della qualificazione professionale del richiedente o della maggioranza dei soci o del Direttore nel caso di società non artigiana;
- d) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della società depositato alla cancelleria del tribunale o dell'atto costitutivo di s.d.f. depositato all'ufficio del registro.

4- Nel caso di società artigiana ai sensi della Legge 08.08.1985, n. 443 deve essere indicato il socio o i soci in possesso della "qualifica professionale" relativa all'autorizzazione richiesta.

5- Nella domanda dovrà essere altresì indicato il numero dei posti lavoro e la superficie dei locali.

ART. 6

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1- L'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e l'esercizio di estetista, istituti di bellezza e di attività affini di cui all'art. 3, è rilasciata previo parere favorevole del Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica, previo accertamento:

- a) del possesso, da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente l'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modifiche e integrazioni, o dei presupposti atti a far ritenere che la stessa avrà i requisiti fondamentali di cui alla citata legge n. 443. Tale accertamento spetta alla commissione provinciale per l'artigianato e non è richiesto, se il richiedente l'autorizzazione risulti già iscritto all'albo provinciale delle imprese artigiane, previsto dall'art. 5 della predetta legge 443/85. Per le imprese societarie non aventi i requisiti od i presupposti previsti dalla citata legge 443, l'accertamento della regolare costituzione della società presso la camera di commercio spetta agli organi preposti al rilascio dell'autorizzazione. Tale regolare costituzione può, comunque, essere comprovata anche mediante presentazione di un (certificato di iscrizione nel registro ditte e società, da richiedersi alla Camera di Commercio I.A.A.
- b) Dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività di barbiere, di parrucchiere e mestieri affini, non che dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività, come previsti dal successivo art. 8.
- c) Della qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione. Nel caso di impresa gestita in forma societaria avente i requisiti od i presupposti previsti dalla legge n. 443, la qualificazione professionale deve essere posseduta dalla maggioranza dei soci. Nel caso di impresa diversa da quella considerata dall'art. 3 della predetta legge 443, la

qualificazione professionale deve essere posseduta dalla persona che assumerà la direzione dell'azienda. L'accertamento del possesso della qualificazione professionale, che si intende conseguita verificandosi una delle condizioni indicate al successivo art. 7, spetta alla Commissione Provinciale per l'Artigianato.

- d) Della distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti, secondo quanto fissato al successivo art. 10. Tale accertamento è affidato al personale della polizia municipale.
- e) Dei requisiti relativi alla destinazione d'uso dei locali e dell'idoneità degli impianti ai sensi della legge n. 46/90 e dei requisiti relativi alla sicurezza ed igiene degli ambienti di lavoro ai sensi della L. 626/94.

Viene fatto salvo l'obbligo di acquisire dal Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica. la prevista idoneità sanitaria per gli esercizi dotati di apparecchiature elettromedicali, meglio specificate al precedente art. 3, per i quali sia necessaria la direzione sanitaria.

ART. 7

QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

- 1- Salvo oltre quanto specificatamente previsto per l'attività di estetista, la qualificazione professionale si intende conseguita da parte del richiedente l'autorizzazione quando:
 - a) egli sia o sia stato già titolare di un esercizio di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e o mestiere affine, iscritto in un Albo provinciale delle imprese artigiane;
 - b) presti od abbia prestato la sua opera qualificata presso un'impresa di barbiere o di parrucchiere o di mestiere affine, in qualità di dipendente o di collaboratore, per un periodo non inferiore a due anni;
 - c) abbia seguito un regolare corso di apprendistato ed ottenuto la qualificazione ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e delle norme applicative previste nei contratti di lavoro delle categorie interessate.
- 2- Non costituiscono titolo di riconoscimento della qualificazione professionale gli attestati ed i diplomi rilasciati a seguito di frequenza di corsi di addestramento o di scuole professionali, a meno che non siano stati istituiti ai sensi delle vigenti leggi statali e regionali.

ART. 8

REQUISITI IGIENICO SANITARI

- 1- I requisiti igienico sanitari della struttura e delle operazioni che in essa si svolgono dovranno essere conformi a quanto disposto dal Dipartimento di Prevenzione Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, riportato nell' allegato "Vademecum per estetisti, visagisti, barbieri, parrucchieri" che costituisce parte integrante del presente Regolamento.
- 2- Ogni qualvolta vi sia subentro, trasformazione, inizio di nuova attività, prima di rilasciare l'Autorizzazione amministrativa all'esercizio dovrà essere acquisito il parere favorevole del

Dipartimento di Prevenzione Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, che accerterà la idoneità dei locali e dell'attrezzatura sotto l'aspetto igienico-sanitario.

**ART. 9
SERVIZI IGIENICI**

- 1- I negozi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini devono avere almeno una latrina ad uso esclusivo dell'esercizio, accessibile dall'interno e servita da regolamentare antilatrina con lavabo. L'attrezzatura e la rubinetteria devono essere conformi a quanto stabilito dal regolamento locale d'igiene, e dalle norme sulle barriere architettoniche.

**ART. 10
DISTANZE FRA ESERCIZI**

- 1- In riferimento alla densità della popolazione residente e fluttuante ed al numero degli addetti delle imprese esistenti, per l'apertura di nuovi esercizi, o il trasferimento di sede di quelli esistenti, si dovrà osservare, con quelli esistenti dello stesso tipo di attività, le seguenti distanze:

	NUOVI	TRASFERIMENTI
- fra esercizi di barbiere e parrucchiere per uomo	m. 200	m. 50
- fra esercizi di parrucchiere/a per donna	m. 200	m. 50
- fra esercizi di estetista	m. 200	m. 50

- 2- Per l'autorizzazione all'esercizio di attività plurime le distanze devono essere riferite ai parametri previsti per le singole attività oggetto di autorizzazione.
- 3- Le distanze si intendono fissate in metri stradali, su base di percorsi pedonali pubblici, tra un numero civico e l'altro dei rispettivi ingressi più vicini, con esclusione di eventuali percorsi in cortili, scale, androni, ecc..
- 4- L'accertamento delle distanze verrà effettuato dal personale della polizia municipale.

**ART. 11
DINIEGO DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

- 1- Il rifiuto, da parte del Comune, al rilascio dell'autorizzazione deve essere motivato e

- comunicato al richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.
- 2- Contro il provvedimento di diniego è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

ART. 12
**ATTIVITA' SVOLTE CONGIUNTAMENTE
CON QUELLE COMMERCIALI**

- 1- Qualora venga richiesto che l'attività di barbiere, di parrucchiere per uomo o donna e l'esercizio di casa estetica, di istituti di bellezza e di attività affini comunque denominate, sia esercitata congiuntamente con attività commerciali, dovranno essere osservate, oltre alle precisazioni del presente regolamento, le norme di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 e relativo regolamento *D.M.* 375/88, per quanto attiene l'abilitazione al R.E.C., l'autorizzazione amministrativa comunale, le superfici minime stabilite dal piano commerciale; nonché l'osservanza degli orari di vendita stabiliti per gli esercizi commerciali che vendono gli stessi prodotti.
- 2- Comunque la possibilità di esercitare l'attività congiuntamente con quella commerciale nello stesso locale è subordinata al parere del Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica competente.

ART. 13
TRASFERIMENTO DI SEDE

- 1- L'autorizzazione al trasferimento di un esercizio di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e di mestieri affini da una sede ad un'altra, deve essere preventivamente richiesta al Comune, il quale provvederà a far eseguire l'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 6, lett. B e dall'art. 10 del presente regolamento.
- 2- In caso di comprovata necessità può essere autorizzato il trasferimento dell'attività in altri locali, derogando soltanto alle norme sulle distanze tra esercizi.

ART. 14
SOSPENSIONE O REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1- Le autorizzazioni comunali per l'esercizio di barbiere, parrucchiere per uomo o donna e mestieri affini potranno essere sospese ed eventualmente revocate qualora i concessionari non si attengano alle prescrizioni del presente regolamento e delle altre norme igienico-sanitarie vigenti.
- 2- La perdita dei requisiti previsti dall'art. 6 del presente regolamento comporta la decadenza dell'autorizzazione.

- 3- L'autorizzazione viene revocata in caso di mancato inizio di attività o interruzione della medesima per un periodo di mesi tre, salvo che il mancato inizio o l'interruzione suddetti siano determinati da motivi di forza maggiore o da altre cause gravi, in tal caso può essere concessa una proroga per un ulteriore periodo di mesi tre.
- 4-In caso di servizio militare o di assenza per gravidanza, è consentita la chiusura dell'esercizio per il tempo previsto per legge per tali eventi.
- 5-In caso di decesso del titolare dell'esercizio, ma limitatamente alle imprese aventi i requisiti o i presupposti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, gli eredi aventi diritto possono divenire titolari dell'autorizzazione per la durata di un quinquennio, anche senza il possesso della qualificazione professionale, purché venga comprovato che l'attività stessa sarà esercitata da persona qualificata.
- 6-Decorso il quinquennio, l'autorizzazione dovrà essere revocata, salvo che uno degli eredi legittimi non comprovi di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142.

ART. 15 **SUBINGRESSO**

- 1- Il trasferimento in gestione ed in proprietà di una delle attività previste dal presente regolamento, per atto tra vivi od a causa di morte, salvo quanto previsto dall'art. 14 comma 6, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso della prescritta abilitazione professionale.
- 2- Il subentrante per atto tra vivi non abilitato alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto l'abilitazione e chiesto l'autorizzazione. Qualora non ottenga l'abilitazione e chiesto l'autorizzazione entro sei mesi dalla data di acquisizione dell'esercizio decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

ART. 16 **ORARI DI APERTURA E DI CHIUSURA**

- 1- I negozi destinati all'esercizio delle attività di cui all'art. 1 del presente regolamento dovranno osservare gli orari di apertura e di chiusura che verranno determinati dal Sindaco, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.
- 2- Detti orari dovranno essere portati a conoscenza del Pubblico mediante esposizione di appositi cartelli ben visibili anche dall'esterno del negozio.
- 3- E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse, oltre i limiti d'orario per l'ultimazione delle prestazioni in corso.
- 4- All'interno dei negozi stessi dovranno essere esposte le tariffe dei singoli servizi.

ART .17
SANZIONI

- 1- Le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono punite, con la sanzione amministrativa sino ad un massimo di € 516,46 ai sensi dell'art. 113 della legge 689 del 24 novembre 1981.
- 2- L'Autorità competente a ricevere il rapporto ed emettere ordinanza-ingiunzione è il Sindaco.
- 3- Chiunque eserciti attività di estetista sprovvisto della relativa autorizzazione, ovvero continui ad esercitarla dopo che la stessa gli è stata sospesa o revocata, è soggetto alla sanzione amministrativa da €. 516,46 a €. 1.032,91. Nei confronti di chi esercita l'attività d'estetista senza i requisiti professionali di cui all'articolo 3 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, è soggetto alla sanzione amministrativa dal €. 516,46 a € 2.582,28.
- 4- Ove sia accertata la mancanza di uno o più requisiti o l'inosservanza delle prescrizioni previste nell'autorizzazione di estetista, il Responsabile del servizio sospende l'efficacia dell'autorizzazione stessa e diffida, in quanto possibile, a regolarizzare la situazione entro il termine massimo di 180 giorni. Se l'interessato non ottempera entro il termine prescritto, il Responsabile del servizio dispone la revoca dell'autorizzazione.
- 5- Per quanto riguarda le modalità di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui al precedente terzo comma, si osservano le norme dettate dalla L.R. 5 dicembre 1983, n. 90, concernente "Norme di attuazione della Legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale", così come modificata dalla L.R. 4 giugno 1984, n. 27.

ART. 18
ENTRATA IN VIGORE

- 1- Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo a quello in cui terminerà la Pubblicazione del medesimo all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, e abroga il precedente regolamento e ogni altra precedente disposizione in materia.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

**VADEMECUM
PER ESTETISTI, VISAGISTI,
BARBIERI, PARRUCCHIERI**

Per una migliore conoscenza dei comportamenti corretti per la prevenzione nel settore delle cure estetiche

MALATTIE INFETTIVE

Le attività di estetista, visagista, barbiere e parrucchiere possono favorire la trasmissione di alcune malattie infettive se non vengono seguite norme igieniche corrette.

Le possibili modalità di contagio sono;

- **modalità diretta:** mediante il contatto con lesioni cutanee dei clienti (piuttosto rara);
- **modalità indiretta:** attraverso lo strumentario od altro materiale d'uso, contaminato con sangue o altri liquidi biologici, impiegato senza essere sostituito nel passaggio da un cliente ad un altro e non adeguatamente disinfettato.

1. MALATTIE INFETTIVE DI PARTICOLARE IMPORTANZA PROFESSIONALE

Epatite virale

L'epatite virale è una malattia causata da virus di vario tipo (A, B, C, Delta, E, altri virus) che colpiscono il fegato. La malattia può portare a cronicizzazione in una discreta percentuale di casi e, in alcuni di questi soggetti, può complicarsi in cirrosi (indurimento fibroso del fegato) con grave pericolo per la salute.

Modalità di trasmissione

Il virus dell'epatite A è presente nelle feci dei soggetti malati, mentre il virus B, C, Delta ed E sono presenti nel sangue e, in misura minore, in altri liquidi biologici, quali saliva, sudore, ed altri di ammalati e portatori asintomatici.

2. *VACCINAZIONI RACCOMANDATE*

Come abbiamo accennato precedentemente laddove è possibile risulta fondamentale ricorrere alle vaccinazioni come mezzo di prevenzione.

Indichiamo qui di seguito quali sono le vaccinazioni raccomandate attualmente disponibili:

Anti-Epatite B

Il vaccino è sicuro ed efficace ed attualmente viene allestito mediante tecniche di ingegneria genetica; è quindi un prodotto di sintesi purificato che non dà effetti indesiderati rilevanti. Il vaccino anti-epatite viene somministrato per via intramuscolare nella regione deltoidea (zona superiore del braccio) con il seguente schema:

- prima dose
- seconda dose dopo un mese dalla prima
- terza dose dopo 6 mesi dalla prima
- i successivi richiami si eseguono ogni 7 anni.

Anti-Tetanica

La vaccinazione anti-tetanica si esegue mediante iniezione intramuscolare con il seguente schema :

- prima dose
- seconda dose dopo 6-8 settimane dalla prima
- terza dose dopo 6 mesi-1 2 mesi dalla prima
- quarta dose dopo 5 anni dalla prima
- i successivi richiami si eseguono ogni 10 anni.

Ad eccezione della malattia causata dal virus A, che si trasmette per via oro-fecale attraverso acqua e alimenti contaminati da feci, **il contagio, nei casi di epatite B, C e Delta, può avvenire attraverso trasfusioni di sangue infetto, rapporti sessuali, oppure attraverso strumenti taglienti contaminati da sangue:** tale evenienza è possibile in quanto il virus dell'epatite è molto resistente nell'ambiente esterno e sui materiali contaminati.

Per prevenire l'infezione da virus dell'epatite B esiste la possibilità di ricorrere alla vaccinazione; per gli altri tipi di epatite virale, il mezzo più efficace per non contagiarsi consiste nell'osservare adeguate norme igienico-sanitarie di pulizia e disinfezione, che evitino il contatto diretto con sangue o altri liquidi biologici infetti.

AIDS (Sindrome da Immunodeficienza Acquisita)

È una malattia causata dal virus HIV (Human Immunodeficiency Virus} che colpisce prevalentemente il sistema immunitario, cioè l'apparato che produce gli anticorpi indispensabili nella difesa contro le malattie infettive.

La morte del soggetto contagiato avviene infatti per infezioni anche banale; nei confronti delle quali è indifeso.

Il contagio avviene attraverso il contatto con sangue o liquidi biologici infetti: trasfusioni, scambio di siringhe, rasoi o altri oggetti taglienti Oppure attraverso rapporti sessuali.

La resistenza del virus HIV nell'ambiente esterno è scarsa, a differenza di quella del virus dell'epatite B. Il virus dell' AIDS è distrutto a temperature superiori ai 55° C, ma è tuttavia **resistente ai raggi ultravioletti.**

Il tetano

È una malattia infettiva, che in passato ha rivestito particolare interesse, ma che oggi non rappresenta più un problema per chi è correttamente vaccinato.

Il tetano è una malattia causata dalla tossina prodotta da un batterio che può entrare nell'organismo attraverso ferite od abrasioni della cute e che rimane localizzato nella sede d'ingresso ove elabora la tossina tetanica che agisce elettivamente sul sistema nervoso centrale.

PULIZIA E DISINFEZIONE DELLO STRUMENTARIO

Per **disinfezione** si intende la distruzione dei microrganismi patogeni presenti in un materiale o in un ambiente.

Per **sterilizzazione** si intende la distruzione di tutti i germi, siano essi patogeni o saprofiti, presenti in un materiale o in un ambiente.

La disinfezione e la sterilizzazione dello strumentario è indispensabile per eliminare i germi o i virus patogeni che possono aver contaminato lo strumentario.

Tutti gli oggetti taglienti, aghi, lamette, lime, etc. devono preferibilmente essere monouso.

Gli strumenti non monouso devono essere disinfettati.

I taglienti e gli altri strumenti di metallo che possono venire in contatto con sangue, devono essere sterilizzati. Prima di disinfettare o sterilizzare qualunque oggetto è però necessario provvedere ad una accurata pulizia del materiale, poichè i residui organici impediscono l'azione dei disinfettanti chimici o fisici.

Fase 1 - pulire lo strumentario che deve essere sciacquato accuratamente ed asciugato con carta assorbente;

- immergere gli strumenti in detergente disinfettante (ad es. Lisoform, Gemoform, etc.) per almeno 30'; per ridurre i tempi dell'operazione è possibile utilizzare un apparecchio ad ultrasuoni per 3-4';
- spazzolare con apposito spazzolino;
- sciacquare accuratamente sotto acqua corrente per rimuovere il disinfettante;
- asciugare con carta assorbente.

Fase 2-. sterilizzazione/disinfezione dello strumentario:

Metodi fisici (sterilizzazione)

Calore: È il metodo raccomandato per strumenti di metallo

- autoclave a 121° C per 20';
- stufa a secco a 170°C per 2 ore o 180° per 1 ora;
- sfere di quarzo a 230° C per 2" (sterilizzazione di emergenza per piccoli strumenti o solo punte).

Metodi fisici (disinfezione ad alto livello)

Ebollizione. La disinfezione per ebollizione ad una temperatura di 100° per 30', quando possibile, è da considerarsi di 1° scelta, in quanto, se ben eseguita, è -sicura e semplice. Essa è in grado di eliminare da un dato substrato batteri, funghi e virus.

Metodi chimici (disinfezione ad alto livello)

Glutaraldeide 2% - In commercio, vi sono flaconi da un litro, da attivare al momento dell'uso, secondo le indicazioni fornite dal produttore.

Uso: - controllare l'etichetta per la scadenza del prodotto (14 giorni dopo l'attivazione);

- versare la soluzione in contenitore con coperchio;

- immergere gli strumenti precedentemente detersi nella soluzione per 20';
- prelevare lo strumento con pinze apposite da conservarsi in alcol o lisoform;
- sciacquare accuratamente lo strumento sotto acqua corrente per rimuovere il disinfettante;
- prelevare gli strumenti con pinze apposite da conservarsi in alcol.

A causa della tossicità della glutaldeide se ne consiglia l'uso solo nei casi in cui non sia possibile ricorrere ad altri metodi di disinfezione.

PRECAUZIONI:

- **usare sempre i guanti nella preparazione della soluzione e nella immersione degli strumenti;**
- **è consigliabile anche usare la mascherina e aerare bene la stanza;**
- **in caso di contatto con occhi lavare con acqua abbondante.**

Clorossidante elettrolitico (amuchina 50%). E' in commercio in bottiglie da un litro.

Ipoclorito di sodio 1% (milton). Da utilizzare aggiungendo una uguale quantità di acqua: si trova in commercio in bottiglie da un litro.

Questi due prodotti non possono essere usati su attrezzature metalliche o con parti in metallo per il rischio di corrosione.

Gli strumenti in plastica o in legno possono essere disinfettati con glutaraldeide 2% nelle modalità prima indicate.

Sia la soluzione detergente che quella disinfettante devono essere rinnovate al massimo ogni settimana.

Conservazione degli attrezzi:

- gli strumenti disinfettati devono essere messi in appositi contenitori chiusi.

N.B. Gli apparecchi a raggi ultravioletti sono assolutamente inefficaci nei confronti del virus HIV per cui se ne sconsiglia l'uso per la disinfezione dello strumentario.

IGIENE PERSONALE

Gli operatori del settore devono:

- indossare abiti da lavoro sempre ben puliti;
- lavarsi accuratamente le mani prima di servire un nuovo cliente e alla fine del servizio;
- coprire le ferite e le abrasioni eventualmente presenti con cerotti resistenti all'acqua, tenere le unghie corte e pulite e non portare gioielli, anelli, bracciali etc;
- utilizzare guanti monouso di buona qualità sia quando si prevede il possibile contatto con sangue o altri liquidi organici sia per le procedure di pulizia e di disinfezione dello strumentario.

REQUISITI IGIENICO-SANITARI DEI LOCALI

- I locali devono essere ben illuminati, ventilati, dotati di superfici (pavimenti, pareti e piani di appoggio) lavabili e disinfettabili, nonché essere conformi alla vigente normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
- I locali devono essere dotati di lavandini fissi, di idonei recipienti coperti, azionati a pedale, per la raccolta temporanea, conservazione e successiva asportazione dei rifiuti solidi e liquidi ottenuti dalla lavorazione e infine di reticelle o lampade contro le mosche,
- I locali devono essere tenuti sgombri da altri oggetti non strettamente necessari alla lavorazione ed essere comunque arredati secondo modalità tali da consentire una razionale pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione.
- E' consigliabile che i servizi igienici annessi ai locali siano dotati di erogatori dell'acqua con comandi a pedale o elettronici, di erogatori automatici di saponi liquidi e di sistemi di asciugatura mediante carta "usa e getta" o ad aria calda.
- La toilette deve essere pulita servendosi sempre di attrezzature destinate solamente a quello scopo.
- La pulizia dei locali e delle attrezzature deve avvenire al termine di ogni turno di lavoro.
- Le attrezzature, suppellettili e biancheria devono essere tenute costantemente pulite e, quando non in uso, chiuse in apposite custodie e scaffalature. Le attrezzature e suppellettili usate devono essere giornalmente disinfettate e la biancheria, una volta usata, non potrà di nuovo essere utilizzata per altri clienti

se non sarà stata lavata con materiale detergente e a temperatura adeguata (90 °C). La biancheria usata sarà tenuta in uno scaffale distinto da quello della biancheria lavata e sarà allontanata giornalmente dall'esercizio per essere sottoposta a nuova lavatura.

MALATTIE PROFESSIONALI

L'attività professionale di queste categorie comporta anche l'utilizzo di prodotti che contengono sostanze chimiche diverse e possono causare danni alla persona, prevalentemente a carico della cute e dell'apparato respiratorio.

Le lacche, i liquidi utilizzati per la decolorazione e la tintura dei capelli, i prodotti per acconciature a freddo sono composti che contengono resine, propellenti, solventi, plastificanti, coloranti e profumi. Le resine ed i propellenti in particolare, se inalati, procurano irritazione a carico dei tessuti bronchiali ed alterano i meccanismi di difesa, in alcuni soggetti possono causare rinite allergica ed asma.

L'acido tioglicolico contenuti nei prodotti utilizzati per le permanenti a freddo, può provocare dermatiti irritative o eczemi allergici alle mani.

L'acqua ossigenata, l'ammoniaca, persolfati, usati per la decolorazione dei capelli irritano le vie respiratorie.

I coloranti contenuti nelle tinture utilizzate per la colorazione dei capelli sono spesso causa di eczemi allergici ed alcuni composti chimici pare siano fattori di rischio per alcuni tumori.

La posizione eretta, mantenuta per diverse ore di lavoro, può provocare danni alla persona: stanchezza fisica, varici alle gambe, artrosi alla colonna vertebrale. Una illuminazione non adeguata dell'ambiente di lavoro può provocare stanchezza visiva o abbagliamento.

Per prevenire l'insorgenza di danni alla salute occorre tener presente le seguenti indicazioni:

- lavorare ad una distanza dalla testa dei clienti di almeno 30-40 cm e spruzzare lo spray con il braccio disteso;
- utilizzare sempre i guanti durante la decolorazione, la tintura dei capelli, la permanente e l'uso di shampoo;
- per evitare la comparsa di varici è opportuno utilizzare un seggiolino satellite che consenta di lavorare seduti; è inoltre utile disporre intorno alla poltrona di lavoro un tappeto di materiale plastico con interposto uno strato di gomma;
- per evitare la stanchezza visiva utilizzare una illuminazione generale del locale di almeno 200 lux e una illuminazione localizzata di 500 lux;
- evitare di posizionare le lampadine a muro vicino a specchi o a materiali riflettenti per prevenire l'abbagliamento;
- si consiglia inoltre di predisporre gli aspiratori localizzati (per lacche, vapori, aerosol ecc.) vicino alla poltrona di lavoro per evitare l'inalazione prolungata di prodotti potenzialmente dannosi alla salute;

- durante la gravidanza, per evitare possibili danni al nascituro o alla madre, si devono adottare ulteriori precauzioni. Vanno assolutamente utilizzati i guanti per evitare il contatto con le tinture e va ridotta la permanenza in piedi per prevenire il manifestarsi o l'aggravarsi delle varici alle gambe.